REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2151/82 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1544/73 [2], per tener conto del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è aggiunto un ottavo trattino, così redatto:

« — i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

---

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 6.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.